

# REGOLAMENTO DEL FONDO SOCIALE

---

COMUNE DI MONZAMBANO

Provincia di Mantova

## COMUNE DI MONZAMBANO – Regolamento del Fondo Sociale

### INDICE

Art. 1 - Finalità .....	2
Art. 2 - Obiettivi del Fondo.....	2
Art. 3 - Finanziamento del Fondo di Solidarietà.....	3
Art. 4 - Gestione amministrativa del Fondo di Solidarietà .....	3
Art. 5 - Utilizzo straordinario del Fondo di Solidarietà .....	3
Art. 6 - Rinvio alla normativa .....	3
Art. 7 - Entrata in vigore .....	3

## **Art. 1 - Finalità**

**1.1.** Il Comune di Monzambano fonda la propria attività istituzionale anche sul principio della compartecipazione e della solidarietà ai soggetti più deboli della società e considera di valore preminente tutte quelle iniziative rivolte al sostegno della famiglia o del singolo individuo. Sulla base di tali principi è istituito un Fondo di Solidarietà da destinarsi ai casi in cui singole persone o nuclei familiari si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito ed il menage familiare.

L'esigenza nasce anche in seguito alla valutazione che le risorse, a disposizione dei servizi sociali sono insufficienti a fronteggiare le varie emergenze del settore e che risulta improcrastinabile l'individuazione di idonei strumenti a sostegno delle attività sociali svolte dal Comune.

Gli interventi sono rivolti ai cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti e con residenza anagrafica nel Comune di Monzambano da almeno tre anni, come previsto dal vigente Regolamento comunale per l'erogazione di contributi economici ai fini socio-assistenziali.

**1.2.** Il presente regolamento disciplina gli interventi a sostegno delle persone che, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, versino improvvisamente in condizioni di gravissima emergenza sia essa di ordine sanitario che sociale e non possano, quindi, usufruire dell'assistenza istituzionalmente intesa.

## **Art. 2 – Obiettivi del Fondo**

**2.1.** Il Fondo di solidarietà è destinato oltre che al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune ad incentivare l'attività amministrativa nell'ambito delle azioni ordinarie per la solidarietà sociale. In particolare il Fondo ha la funzione di:

- a) - integrare le azioni di sostegno per altre situazioni di disagio o di bisogno non risolvibili con il normale intervento di assistenza sociale;
- b) - consentire interventi di sostegno al reddito di natura straordinaria in relazione a situazioni di crisi occupazionale acute alla cui gestione non si può provvedere con gli strumenti disposti dalla vigente legislazione;
- c) - integrare, laddove non sufficiente, l'assistenza agli anziani privi di parenti;
- d) – consentire interventi a tutela e sostegno delle donne e ragazze madri colpite da gravi disagi familiari (violenza, abusi, maltrattamenti, stalking etc.), finalizzati a garantire per sé e per i figli una integrazione sociale e l'esercizio dei diritti fondamentali.

### **Art. 3 – Finanziamento del Fondo di Solidarietà**

**3.1.** Il Fondo di Solidarietà è finanziato con le donazioni di privati cittadini, imprese, enti, associazioni, società, banche, dai versamenti volontari del cinque per mille e dal 50% degli affitti riscossi dagli alloggi comunali. Allo scopo il Comune si dota di apposito C/C postale.

La donazione da terzi diviene quindi una delle modalità di incremento del Fondo, al pari delle altre forme eventualmente previste dalle leggi. La sua istituzione è disciplinata dalla costituzione di un apposito capitolo del bilancio comunale. Il fondo può essere integrato anche con fondi di bilancio.

### **Art. 4 – Gestione del Fondo di Solidarietà**

**4.1.** Il Fondo di Solidarietà costituisce parte integrante del Bilancio Comunale. Per quanto riguarda l'individuazione dei beneficiari, le priorità negli interventi di sostegno, i criteri generali per la determinazione del contributo, i contributi temporanei, le modalità di calcolo, le esclusioni, le procedure per l'accesso ai contributi, i controlli, la deroga ai requisiti previsti si rimanda al vigente Regolamento comunale per l'erogazione dei contributi ai fini socio-assistenziali.

### **Art. 5 – Utilizzo straordinario del Fondo di Solidarietà**

**5.1.** L'Assessore ai Servizi Sociali può su semplice richiesta dell'Assistente Sociale anticipare parte delle somme presenti nel Fondo di Solidarietà ad interventi che sono di pertinenza dell'Amministrazione Comunale, esclusivamente in caso di interventi che richiedano una disponibilità immediata di fondi che non sia possibile erogare con le normali procedure amministrative e che rientrino nelle finalità di cui all'art. 1.

**5.2.** La richiesta dell'Assistente Sociale deve specificare: l'intervento da finanziare e le motivazioni che giustificano l'utilizzo straordinario del Fondo di Solidarietà con particolare riferimento alle caratteristiche di urgenza e reale necessità.

**5.3.** Le somme così destinate sono in realtà solo anticipate dal Fondo e devono essere immediatamente reintegrate non appena conclusosi l'iter amministrativo che avrebbe dovuto finanziare l'intervento per cui è stata fatta la richiesta.

### **Art. 6 – Rinvio alla normativa**

**6.1.** Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle leggi o ai regolamenti vigenti.

### **Art. 7 – Entrata in vigore**

**7.1.** Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla raggiunta esecutività della deliberazione inerente la sua approvazione.